

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 marzo 2016)

INDICE

AMATI ed altri: sulle responsabilità relative alla cattura e all'uccisione dell'orsa Daniza (4-02677) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	Pag. 4405	IURLARO: sulla demanializzazione delle aree costiere a nord della città di Brindisi (4-04465) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4423
CAPPELLETTI, MORONESE: sulla contaminazione del terreno nel comune di Cartigliano (Vicenza) (4-02860) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4411	TOSATO: sull'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del segretario del Sindacato autonomo di Polizia (4-05036) (risp. BUBBICO, <i>vice ministro dell'interno</i>)	4426
CARDIELLO: sul caso di un bambino di Macerata vittima di ustioni gravi (4-05270) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i>)	4414	VALENTINI, AMATI: sulla reintegrazione in servizio di 14 vigili del fuoco licenziati (4-05422) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4428
CIRINNA' ed altri: sulle misure di protezione dell'orso bruno nelle province autonome di Trento e Bolzano (4-02556) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4416	VALENTINI ed altri: sulla nuova sede della Direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio (4-04201) (risp. DELRIO, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4431

AMATI, CIRINNA', GRANAIOLA, VALENTINI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che la drammatica uccisione dell'orsa Daniza, che ha sollevato in tutta Italia un'ondata di proteste al di là di ogni aspettativa, risulta tanto più grave anche perché inserita nel quadro normativo nazionale ed internazionale che riguarda i principi di conservazione di questa specie, particolarmente severi;

considerato che:

l'Orso bruno (*Ursus arctos*) è una specie di interesse comunitario inserita: nella Convenzione di Berna, ratificata dall'Italia con la legge n. 503 del 1981, quale specie di fauna rigorosamente protetta (Allegato II); nella Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (normativa CITES), resa esecutiva dall'Italia con legge n. 150 del 1992 e modificata dalla legge n. 59 del 1993, integrata dal decreto legislativo n. 275 del 2001, quale specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza (Appendice II); nella direttiva Habitat 92/43/CEE (recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357, modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n.120) quale specie di interesse comunitario che richiede una protezione rigorosa (Allegato IV). Inoltre la legge nazionale 11 febbraio 1992 n.157 inserisce l'Orso bruno tra le specie particolarmente protette (art. 2, comma 1);

il quadro normativo comunitario, europeo e nazionale impone dunque allo Stato italiano la responsabilità di assicurare un soddisfacente stato di conservazione alle popolazioni di orso bruno presenti sul territorio nazionale ed ai loro *habitat*, ed impegna le Regioni a mettere in atto le azioni di tutela, gestione e monitoraggio delle stesse;

il quadro normativo nazionale e internazionale appena citato prevede un rigoroso divieto di abbattimento, cattura e disturbo in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo e di ibernazione, oltre che di detenzione e commercio;

la Direzione generale protezione della natura e del mare (DPNM) del Ministero dell'ambiente ha assunto attivamente l'impegno per la conservazione delle due popolazioni di Orso bruno, alpina e appenninica, attualmente presenti sul territorio italiano ed entrambe a forte rischio di estinzione (come emerge dalla scheda di valutazione della lista rossa della IUCN);

il DPNM ha avviato una fase di concertazione e collaborazione attiva con tutti gli enti territorialmente competenti, che ha portato alla realizzazione del Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'Orso

bruno sulle Alpi centro-orientali (denominato PACOBACE), tendente a scongiurare la scomparsa dell'orso nelle Alpi centrali, promosso dal Parco naturale dell'Adamello Brenta, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

tutto ciò a parere degli interroganti viene vanificato dall'atteggiamento assolutamente ignobile che ha portato all'abbattimento di Daniza. Altro non si può chiamare l'intervento di telenarcolessi che ne ha provocato il decesso, non è noto se per dose sbagliata o per luogo di inoculazione,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se dalle analisi a seguito dell'autopsia eseguita dall'Istituto zooprofilattico nel quale l'animale è stato trasferito, siano emerse responsabilità quanto alle dosi dei farmaci somministrate preposti alla telenarcolessi;

se sia a conoscenza che il personale deputato all'operazione farmacologica fosse idoneo alla medesima;

in che modo si intenda provvedere alla gestione dei cuccioli orfani per evitare da un lato la morte, dall'altro il distacco dall'ambiente naturale, con la conseguente difficoltà di successivo reinserimento;

in che modo il Ministro in indirizzo voglia corrispondere opportunamente alle disposizioni nazionali e internazionali citate, prendendo anche opportuni provvedimenti di competenza nei confronti di quanti si siano dimostrati responsabili di gravi inadempienze;

in che modo si intenda far proseguire il programma di conservazione dell'orso bruno evitando nel contempo situazioni analoghe a quella qui presentata.

(4-02677)

(16 settembre 2014)

RISPOSTA. - Prima di esaminare i singoli quesiti, si ritiene opportuno sottolineare che la competente Direzione generale del Ministero ha seguito sin dall'inizio la vicenda Daniza con estrema attenzione e costanza, tramite l'acquisizione costante di informazioni, fornite dalla Provincia autonoma di Trento e vagliate con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Corpo forestale dello Stato (CFS), nonché con incontri con gli enti preposti ed esperti internazionali di settore, nei limiti delle competenze che l'ordinamento ed il PACOBACE (piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali) attribuiscono ai vari soggetti pubblici interessati.

L'ordinanza contingibile ed urgente concernente l'orsa Daniza è stata emessa dalla Provincia autonoma di Trento il 16 agosto 2014. Il successivo 19 agosto l'ISPRA, su richiesta del Ministero di pari data, ha emesso un parere concernente il comportamento dell'orso, le possibili misure di intervento ed il possibile destino dei 2 cuccioli. L'ISPRA ha definito il comportamento di Daniza non anomalo, in quanto realizzato a difesa dei cuccioli. Ha tuttavia concluso che la cattura per captivazione permanente dell'esemplare dovesse ritenersi tra le azioni previste dal PACOBACE in risposta al comportamento registrato, a maggior ragione per il fatto che Daniza era già in precedenza entrata in contatto con esseri umani rendendosi protagonista di "falsi attacchi" sempre in difesa dei propri piccoli, seppur senza conseguenze gravi. L'ISPRA ha inoltre precisato che l'eventuale rimozione di Daniza, considerata la consistenza della popolazione di orso nelle Alpi centrali, non avrebbe reso indispensabile un rilascio sostitutivo. In merito ai cuccioli, ha invece sottolineato che ne andava evitata la cattura. In caso di captivazione permanente della madre, tuttavia, occorreva un attento monitoraggio degli stessi anche con tecniche radiotelemetriche, al fine di assicurare la tempestiva registrazione di eventuali comportamenti anomali o di condizioni di denutrizione.

La competente Direzione generale ha prontamente chiesto alla Provincia, con nota del 20 agosto 2014, una dettagliata relazione e trasmesso le indicazioni dell'ISPRA sui cuccioli. Nella lettera, sono stati sottolineati i risultati del progetto di ripopolamento e conservazione dell'orso, ed è stato richiesto di effettuare una specifica considerazione sul destino dei cuccioli, al fine di salvaguardarne la libertà e la sopravvivenza.

In ogni contatto avuto con la Provincia di Trento, il Ministero ha sempre rappresentato la necessità di prestare particolare attenzione alla condizione dei cuccioli in caso di cattura della madre, facendo proprie le indicazioni dell'ISPRA e comunicando all'ente provinciale le note di valutazione del Corpo forestale.

La Provincia ha inviato la relazione il 1° settembre 2014, confermando la permanenza dei presupposti e delle condizioni per l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente. L'ente provinciale ha concluso le operazioni di cattura con l'esito noto in data 10 settembre 2014.

Vista la conclusione delle operazioni, l'11 settembre 2014 il Ministero ha chiesto alla Provincia di Trento una dettagliata relazione sull'operato della squadra che ha effettuato l'intervento di telenarcosi, anche al fine di valutare il protocollo adottato dagli operatori. La relazione è stata acquisita il 16 settembre e posta al vaglio tecnico dell'ISPRA, che non ha sollevato rilievi di sorta. Con nota del 15 settembre 2014, il Corpo forestale dello Stato ha informato il Ministero circa le attività svolte dal servizio CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) nell'immediatezza del decesso dell'orsa Daniza, comunicando contestualmente la propria intenzione di non

collaborare alla cattura con telenarcosi di altri esemplari di orso in attesa di approfondimenti sulla sicurezza dei protocolli di anestesia. Nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito dell'uccisione dell'orsa Daniza, la Procura della Repubblica di Trento ha disposto 2 autopsie, la prima presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) delle Venezie a Legnaro (Padova), la seconda presso l'IZS di Grosseto, in quanto centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria. La vicenda giudiziaria si è conclusa con provvedimento di archiviazione del procuratore della Repubblica n. 312/2015 RG. mod. 45 DD. dell'8 maggio 2015. Il giudice ha accolto la richiesta di oblazione da parte del veterinario, che ha pagato un'ammenda di 2.000 euro, con la quale si estingue il reato.

L'esito della telenarcosi, inoltre, ha indotto il Ministero a sospendere temporaneamente l'autorizzazione alla cattura di orsi in Veneto e in altre regioni in attesa di verifiche ulteriori sui protocolli di cattura.

Con riferimento ai 2 cuccioli di Daniza, sin dal 16 agosto 2014, giorno dell'ordinanza contingibile e urgente della Provincia di Trento, è stata posta grande attenzione al destino dei piccoli e sono stati tenuti nel debito conto i pareri dell'ISPRA e del Corpo forestale. La scelta di lasciarli in libertà, attentamente monitorati, è stata frutto di attenta valutazione della letteratura scientifica esistente ed ha trovato ampio supporto nei numerosi esperti scientifici internazionali sentiti dall'ISPRA e che da anni seguono con interesse l'intero processo di ritorno degli orsi sulle Alpi, evento quest'ultimo riconosciuto come un enorme successo di conservazione da parte delle autorità italiane. Dal mese di settembre 2014, i cuccioli di Daniza, completamente autonomi, sono stati oggetto di monitoraggio sul campo da parte della Provincia di Trento, dapprima e fino alla fine di ottobre 2014, con tecniche radiotelemetriche, successivamente, con metodi indiretti. Sono state inoltre intraprese diverse altre iniziative tese a salvaguardarne la libertà e la sopravvivenza (tra cui, confronti e tavoli tecnici con i massimi esperti europei del settore, redazione di linee guida per la gestione dei cuccioli di orso privi della madre, diffusione di *depliant* informativi, predisposizione di apposita segnaletica stradale luminosa per ridurre i rischi di investimento). Premesso che gli animali non hanno radiocollari e quindi non è possibile avere informazioni continue, si evidenzia che la Provincia autonoma di Trento conduce un costante monitoraggio del territorio e una raccolta di campioni per esami genetici. Le ultime notizie certe risalgono alla primavera 2015 ed erano senz'altro positive. Il fatto che non ci siano state altre segnalazioni costituisce di per sé un elemento positivo. Il quadro complessivo, dunque, pare confermare un buono stato di salute dei cuccioli e soprattutto un comportamento schivo senza contatti con l'uomo, per quanto sia difficile averne certezza. In genere si ha un riscontro relativamente rapido nel caso di decesso. Nel corso dell'inverno gli orsi non sono attivi per cui occorrerà attendere la primavera del 2016 per verificare le loro condizioni.

Pare inoltre opportuno soffermarsi sulla ripartizione delle competenze tra le varie amministrazioni coinvolte al fine di fornire indicazioni utili

alla definizione del corretto quadro giuridico entro i cui limiti il Ministero ha operato.

L'ordinanza contingibile ed urgente è uno strumento che il presidente della Provincia può legittimamente adottare, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in ragione dell'esistenza di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica, al di fuori e indipendentemente delle procedure "ordinarie" di cui all'art. del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come affermato anche dal Consiglio di Stato, (si veda, ad esempio, la sentenza sezione VI, n. 03362/2012). Lo stesso PACOBACE, del resto, al paragrafo 3.4.2, riconosce all'amministrazione territorialmente competente il ruolo di soggetto decisore nelle azioni energetiche non programmabili in caso di orsi problematici e situazioni critiche.

Tanto premesso, in merito ai quesiti relativi all'accertamento delle vicende che hanno condotto al decesso dell'orsa Daniza, alle misure concernenti la salvezza dei 2 cuccioli, alla salvaguardia della popolazione di orsi in Trentino, come detto, si evidenzia che la competente Direzione generale ha chiesto alla Provincia, l'11 settembre 2014, immediatamente a ridosso della morte dell'animale, una dettagliata relazione sull'operato della squadra che ha effettuato le operazioni di telenarcosi. La relazione è stata acquisita il 16 settembre e non ha dato luogo a rilievi tecnici da parte dell'ISPRA rispetto al protocollo adottato dagli operatori. L'esito della telenarcosi ha peraltro indotto il Ministero a sospendere temporaneamente l'autorizzazione alla cattura di altri orsi in Veneto e in altre regioni.

Con riferimento al ruolo ricoperto dal Ministero nelle decisioni prese dalla Provincia, oltre a quanto evidenziato, si segnala innanzitutto che il dicastero, nel corso dei contatti con l'ente, ha esplicitato il problema del destino dei 2 cuccioli ed indicata come preferibile l'opzione di lasciarli liberi, sebbene monitorati attentamente, per valutare il loro comportamento e le probabilità di sopravvivenza, anche tenuto conto delle valutazioni dell'ISPRA e del Corpo forestale dello Stato.

Tuttavia, occorre richiamare i limiti posti dal nostro ordinamento alle competenze delle amministrazioni interessate.

Come detto in precedenza, infatti, TAR e Consiglio di Stato hanno avuto modo di affermare che la sussistenza di una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica vale a giustificare l'adozione di uno specifico provvedimento *extra ordinem* contingibile ed urgente da parte della Provincia. In situazioni di questo tipo, dunque, non è prevista alcuna autorizzazione ministeriale, né alcun parere dell'ISPRA.

L'ordinanza contingibile ed urgente con la quale è stata adottata la scelta di catturare l'orsa, inoltre, si colloca tra le previsioni del PACOBACE

(sottoscritto dal Ministero dell'ambiente, Province di Trento e di Bolzano, Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, ISPRA) concernenti le azioni energiche non programmabili in caso di orsi problematici e situazioni critiche (paragrafo 3.4.2., misure i e j); infatti, «le decisioni per l'attuazione dei provvedimenti previsti per gli orsi problematici e nelle situazioni critiche, sono assunte dall'Amministrazione competente per territorio e materia attraverso la propria struttura preposta alla gestione delle specie selvatiche, che viene così a rivestire il ruolo di Soggetto decisore».

Con riferimento al PACOBACE ed alla popolazione di orsi del Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, va sottolineato che il progetto di reintroduzione dell'orso, estremamente ambizioso, si è dimostrato un successo che ha avuto i massimi riconoscimenti in tutto il contesto internazionale, registrando un incremento della popolazione di orso ben superiore alle previsioni.

Prima della vicenda Daniza, nessuna modifica unilaterale del PACOBACE è mai stata adottata e nemmeno richiesta. Nel corso degli ultimi anni si è verificato un notevole incremento demografico della popolazione dell'orso nelle Alpi centro-orientali, con conseguente aumento delle situazioni problematiche, sia in termini di danni diretti causati dai plantigradi, sia di pericolosità, legata all'aumento della frequenza di incontri ravvicinati tra uomo e orso. Ciò ha reso necessaria, anche ai fini di una migliore accettazione sociale della specie, una gestione più rapida ed efficace di quei singoli individui "problematici", responsabili di una rilevante quota dei danni economici e delle situazioni di pericolo più significative.

Le amministrazioni responsabili dell'attuazione del PACOBACE, su iniziativa della Provincia di Trento, hanno quindi concordato con il Ministero dell'ambiente e ISPRA una modifica del capitolo 3 del piano d'azione, che definisce l'orso problematico in maniera più precisa, prevedendo inoltre, nell'ambito della definizione del grado di problematicità dei possibili comportamenti di un orso e relative azioni possibili (Tabella 3.1), l'inclusione della categoria "orso che provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace" tra quelle per le quali può essere consentita l'attivazione di azioni energiche comprese la cattura per captivazione permanente e l'abbattimento. Ferme restando tutte le azioni di dissuasione che dovranno essere poste in essere secondo la normativa vigente, è mantenuta invariata l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al Ministero per ogni intervento di rimozione. Tale modifica, formalmente approvata dalle amministrazioni coinvolte, è stata resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 0015137 PNM del 30 luglio 2015.

Con riferimento alle modalità di prosecuzione del programma nazionale di conservazione dell'orso bruno evitando nel contempo situazioni analoghe a quello dell'orsa Daniza, si fa presente che nelle province autonome e nelle regioni alpine interessate dalla presenza dell'orso, anche allo

scopo di evitare che in futuro accadano di nuovo episodi analoghi a quello di Daniza, sono operative e sono state recentemente rafforzate apposite squadre di emergenza, che hanno il compito di intervenire, seguendo le indicazioni fornite nel PACOBACE, in tutti i casi in cui il comportamento dell'orso possa essere ritenuto pericoloso o dannoso.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(9 marzo 2016)

CAPPELLETTI, MORONESE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

negli scorsi mesi, alcuni cittadini del comune di Cartigliano (Vicenza) hanno segnalato agli interroganti la presenza di alcune aree del terreno caratterizzate da un particolare colore bluastrò, riscontrando che 2 centimetri sotto la superficie del terreno esso presentava una colorazione tendente al colore blu;

nella zona adiacente il fiume Brenta, è sita l'area industriale di Cartigliano dove in passato sorgevano aziende dedite alla lavorazione delle pelli;

il suddetto territorio attualmente appare come una vera e propria discarica abusiva di rifiuti tossico-nocivi di origine industriale, riferibili all'industria della concia. A seguito di una prima analisi, svolta in sede privata, è stata riscontrata la presenza di agenti inquinanti quali cromo, arsenico, piombo e altri;

in data 19 settembre 2014 l'ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto), nella persona del dottor Francesco Basso, ha provveduto ad effettuare un nuovo sopralluogo con prelievi di terriccio e rifiuti. Le analisi dell'ARPAV hanno confermato la presenza dei sopracitati fattori inquinanti e che si tratta di terreni inquinati da rifiuti provenienti da lavorazioni conciarie;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

la situazione è resa ancor più grave dalla presenza nelle vicinanze di impianti sportivi frequentati da bambini, adolescenti e giovani nonché di aree, fino a poco tempo fa, utilizzate per la coltivazione di ortaggi;

la mancata bonifica del sito contaminato comporta un reale pericolo per la salute dei cittadini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali provvedimenti, nei limiti delle proprie competenze, intendano adottare, anche considerando interventi urgenti di bonifica, al fine di scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere presso le amministrazioni competenti per verificare le eventuali violazioni di legge perpetuate in danno della salute della popolazione locale nonché della salubrità dell'acqua, del terreno e dell'aria.

(4-02860)

(16 ottobre 2014)

RISPOSTA. - A seguito della notizia appresa dai giornali locali il 7 ottobre 2014, relativa all'abbandono di scarti di conceria nell'area golena del fiume Brenta, di proprietà demaniale, il sindaco di Cartigliano (Vicenza), dopo un sopralluogo effettuato dagli operatori dell'ufficio tecnico comunale, ha informato l'ARPA Veneto, la ASL, il Dipartimento difesa del suolo (ex genio civile) e la Provincia di Vicenza dell'evento potenzialmente pericoloso per la contaminazione del suolo.

Successivamente alla consegna del rapporto preliminare di ARPAV, il sindaco ha convocato il Dipartimento ambiente della Regione, il Dipartimento difesa del suolo, il Settore ambiente della Provincia, l'ARPAV e il Dipartimento di prevenzione della ASL per un incontro tecnico d'urgenza, tenutosi il 28 ottobre 2014.

Nel mese di novembre, dopo aver informato dei fatti la Procura della Repubblica di Vicenza, il Comune ha indetto una prima riunione operativa finalizzata alla definizione delle competenze e delle modalità tecniche di intervento e, contestualmente, ha dato ordine di intraprendere le prime misure di messa in sicurezza del sito mediante la copertura delle zone interessate dall'abbandono degli scarti inquinanti, nonché il divieto di passaggio nell'area.

Nel gennaio 2015, a seguito dei primi risultati emersi delle analisi del terreno potenzialmente contaminato condotte da ARPAV, è stata eseguita da una ditta incaricata dal Comune un'indagine geofisica (cosiddetta in-

dagine tomografia elettrica) del suolo dell'area inquinata, i cui risultati sono stati discussi in un secondo incontro tecnico svoltosi tra le parti interessate durante il mese successivo.

Nel luglio 2015 sono stati eseguiti dalla società Ecoricerche, in collaborazione con ARPAV ed il Dipartimento difesa del suolo, i campionamenti sul terreno contaminato. Effettuati fino a 4 metri di profondità, sono risultati tutti negativi per le aree originariamente circoscritte, mentre hanno evidenziato elevati valori di alcuni inquinanti sul sedime superficiale al di fuori delle stesse aeree.

Infine, si segnala che il 26 novembre si è tenuto, alla presenza di rappresentanti del Comune, di ARPAV e della ASL (assenti quelli di Provincia e Regione), un ulteriore incontro tecnico nel quale si è stabilito, sulla base della relazione geofisica dello studio Geodelta, di asportare dalla zona interessata circa 1.400 metri di suolo.

A seguito della presentazione ad ARPAV del piano di rimozione ed allontanamento del suolo (ad oggi non ancora effettuato poiché è in fase di assegnazione l'incarico tecnico per la relazione geologica ambientale atta alla classificazione dei terreni secondo la normativa CER, necessaria per approntare l'appalto del recupero e smaltimento dei terreni inquinati), quest'ultima fornirà il proprio parere.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà ad acquisire le necessarie informazioni e a svolgere le opportune attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(9 marzo 2016)

CARDIELLO. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

S.S., residente a Macerata, all'età di 2 anni, e precisamente il 18 maggio 2011, è stato vittima di un incidente domestico, che gli ha causato ustioni estese di terzo e quarto grado al volto e al tronco, ed ha richiesto, sino ad oggi, 4 interventi chirurgici, 2 al volto e 2 alle gambe, interventi assolutamente necessari per una ricostruzione cutanea;

è bene ricordare che le ustioni di terzo grado distruggono tutti gli strati cutanei, compreso il grasso sottocutaneo e richiedono spesso trapianti di cute, e possono esitare in contratture; le ustioni di quarto grado distruggono tutti gli strati cutanei e si estendono a muscoli, tendini, ossa sottostanti;

i pazienti con ustioni alla regione del volto, ed è il caso in questione, necessitano di uno specialista, in quanto possono avere significative conseguenze a livello psicologico e causare problemi di identità;

la vicenda di S. ha avuto una grande eco, con numerose iniziative di solidarietà per aiutare la famiglia nelle spese mediche;

le spese mediche sono infatti estremamente costose: 1 mese di medicinali al piccolo S.S. hanno oggi un costo di 1.400 euro (appena il fatto era occorso le spese erano di circa 2.000 euro al mese), una cifra impossibile da sostenere per la sua famiglia;

L'Azienda sanitaria locale di Macerata ha fatto presente che non è possibile che S. possa beneficiare di esenzioni, riduzioni o rimborsi per l'acquisto dei farmaci che gli sono indispensabili;

pare che le cure per ustioni estese di terzo e quarto grado vengano considerate, incomprensibilmente, come "cure estetiche";

il fatto occorso a S.S. mette in evidenza a parere dell'interrogante una palese criticità del sistema sanitario nel sostegno ai pazienti, che necessitano di cure assolutamente necessarie,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti per quale ragione le persone con ustioni gravi (un bambino in questo caso) vengano escluse da un sostegno effettivo di natura economica (esenzione o rimborso delle cure) da parte del sistema sanitario nazionale, e quali iniziative intenda adottare, tempestivamente, per sanare la grave deficienza.

(4-05270)

(11 febbraio 2016)

RISPOSTA. - Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), non sono erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in quanto escluse dai LEA, le prestazioni di chirurgia estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite (allegato 2A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001).

Essendo il bambino, secondo quanto riportato, rimasto vittima di un incidente domestico, si ritiene che le prestazioni chirurgiche di ricostruzione cutanea siano da intendersi inserite nei LEA, e quindi a carico del SSN, qualora eseguite presso strutture pubbliche o private accreditate, come pure le visite specialistiche ed i trattamenti di sostegno psicologico.

Nel caso in esame, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Macerata ha acquisito notizie presso l'Azienda sanitaria unica regionale Marche (ASUR), area vasta 3 di Macerata.

Dai dati ricevuti risulta che il bambino, nato a Macerata nel dicembre 2009, è rimasto vittima di incidente domestico nel maggio 2012, riportando importanti ustioni diffuse al volto, agli arti ed al tronco: presenta allo stato clinico attuale esiti cutanei con vaste aree cicatriziali, che sono sotto trattamento chirurgico e medico. Il paziente viene sottoposto ad interventi programmati di correzione chirurgica delle briglie cicatriziali presso la clinica "BogenHausen" di Monaco di Baviera, clinica di chirurgia plastica per la ricostruzione della mano e delle ustioni, diretta dal professor dottor M. Ninkovic.

Su suggerimento della stessa *équipe* sanitaria, a seguito dei trattamenti chirurgici correttivi, viene consigliato di applicare quotidianamente una preparazione topica in *gel* di silicone ad effetto preventivo sulla formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidee, e di indossare quotidianamente guaine elastocompressive e maschera facciale su lamine di silicone. Mentre per la dispensabilità delle lamine al silicone e delle guaine e maschera il nostro SSN si avvale della prescrizione dei presidi inclusi nel nomenclatore, per la somministrazione delle preparazioni in *gel* topico di silicone, purtroppo, non rientrando nella stessa categoria di prescrizione, queste restano a completo carico dell'assistito.

Pertanto, la direzione generale di area vasta 3, per venire incontro all'impatto economico che una tale tipologia di trattamento arreca alla famiglia del piccolo (circa 1.400 euro al mese) ha stabilito di regimentare, attraverso una determina aziendale, un percorso di presa in carico del paziente, con la possibilità di accessi programmati in *day hospital* aperti per il controllo e l'erogazione delle preparazioni in *gel*, avvalendosi della dispensabilità per particolari casi e per uso compassionevole.

In questa attuale fase la stessa direzione generale ha già attivato il percorso, che necessita, comunque, di una sua tempistica, seppur breve, per la sua completa realizzazione.

Il Ministro della salute

LORENZIN

(15 marzo 2016)

CIRINNA', AMATI, DE PETRIS, FUCKSIA, GRANAIOLA, LO GIUDICE, IDEM, VALENTINI, COCIANCICH. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 18 luglio 2014 la Giunta della Provincia autonoma di Trento, con delibera n. 1241, ha approvato la "Modifica del Piano d'Azione interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno nelle Alpi Centro-Orientali" (PACOBACE), sottoscritto nel 2010 dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

il Piano reca l'individuazione della categoria "Orso problematico"; tale categoria, sulla base del comportamento tenuto, è suscettibile a sua volta dell'ulteriore differenziazione tra "Orso dannoso" e "Orso pericoloso". In relazione a tali specie il Piano d'azione PACOBACE predispone le procedure per intervenire in maniera tempestiva ed efficace. Tra le procedure elencate figurano la "cattura per captivazione permanente", nonché "l'abbattimento";

nella citata delibera, si legge che "il Ministero ha recepito favorevolmente la proposta di revisione, istituendo al riguardo un apposito Tavolo di lavoro, con propria nota n. 40319/PNM datata 8 luglio 2013 che ha portato tuttavia solo alla revisione del documento in questione per la parte relativa ai soggetti eccessivamente dannosi";

conseguentemente la Provincia autonoma di Trento ha deliberato "di considerare la modifica del Piano d'Azione solo come una prima azione, parziale, rispetto alle attuali necessità di adeguamento degli strumenti di gestione della popolazione ursina in Provincia di Trento" e "di pervenire in tempi brevi alla definizione di modalità gestionali più snelle ed efficaci nel senso del riconoscimento alla Provincia di un'adeguata indipendenza gestionale nei riguardi della frazione della popolazione ursina maggiormente problematica, consentendo nel rispetto di criteri condivisi e codificati, decisioni autonome e necessariamente tempestive circa la rimozione dei soggetti problematici";

considerato che:

il comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" inserisce tra le specie particolarmente protette gli orsi;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" stabilisce che l'Italia, come gli altri Stati dell'Unione europea che ospitano popolazioni di Orso bruno, è tenuta a sorvegliarne lo stato di conservazione ed a tutelarlo in quanto specie di interesse comunitario;

in particolare l'Allegato B del decreto inserisce gli orsi tra le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione e l'Allegato D lo inserisce tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. A tal fine l'articolo 8 stabilisce che: " Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di: a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione (...);

inoltre, il codice penale all'articolo 544-*bis* punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale" e all'articolo 544-*ter* punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche";

la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, attuata con decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, vincola gli Stati membri a garantire protezione penale agli animali, quali l'orso, oggetto di specifiche tutele internazionali e comunitarie;

rilevato inoltre che:

la reintroduzione dell'orso in Trentino, allo scopo di garantire la conservazione del piccolo nucleo di orsi oramai destinati all'estinzione, ha avuto inizio nel 1999, grazie al progetto "Life Ursus" ed ai correlati finanziamenti dell'Unione europea. Il buon successo dell'iniziativa è testimoniato dalla ripresa della popolazione di Orso, nonché dal fatto che l'Unione europea abbia, inoltre, finanziato il progetto del Parco dell'Adamello-Brenta per ben 3 volte mediante l'accesso agli strumenti finanziari "Life";

dal 1° settembre 2010 la gestione e la tutela dell'orso in provincia di Trento, sono entrate a far parte del progetto "Life Arctos", che vede tra gli obiettivi principali proprio la gestione del fenomeno degli orsi problematici presenti in provincia di Trento e lungo il confine tra la regione Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia, oltre che in tutto l'areale dell'Orso marsicano. Tale progetto, che si concluderà il prossimo 31 dicembre 2014, è stato finanziato dall'Unione europea e dagli altri *partner*, per un importo superiore a 3,9 milioni di euro;

il "Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno delle Alpi Centro-orientali" (PACOBACE) rappresenta lo strumento fondamentale per garantire la conservazione dell'Orso bruno e scongiurarne l'estinzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intraprendere iniziative di competenza al fine di impedire danni irreparabili (quali uccisioni di orsi) che verrebbero certamente causate a seguito della citata delibera della Giunta della provincia autonoma di Trento;

se non ritenga altresì di intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di chiarire se la predetta "cattivazione permanente" degli orsi considerati problematici non sia da considerarsi in contrasto con le normative comunitarie e nazionali in materia.

(4-02556)

(29 luglio 2014)

RISPOSTA. - Prima di esaminare i singoli quesiti, si ritiene opportuno sottolineare che la competente Direzione generale del Ministero ha seguito sin dall'inizio la vicenda Daniza con estrema attenzione e costanza, tramite l'acquisizione costante di informazioni, fornite dalla Provincia autonoma di Trento e vagliate con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Corpo forestale dello Stato (CFS), nonché con incontri con gli enti preposti ed esperti internazionali di settore, nei limiti delle competenze che l'ordinamento ed il PACOBACE (piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali) attribuiscono ai vari soggetti pubblici interessati.

L'ordinanza contingibile ed urgente concernente l'orsa Daniza è stata emessa dalla Provincia autonoma di Trento il 16 agosto 2014. Il successivo 19 agosto l'ISPRA, su richiesta del Ministero di pari data, ha emesso un parere concernente il comportamento dell'orso, le possibili misure di intervento ed il possibile destino dei 2 cuccioli. L'ISPRA ha definito il comportamento di Daniza non anomalo, in quanto realizzato a difesa dei cuccioli. Ha tuttavia concluso che la cattura per cattivazione permanente dell'esemplare dovesse ritenersi tra le azioni previste dal PACOBACE in risposta al comportamento registrato, a maggior ragione per il fatto che Daniza era già in precedenza entrata in contatto con esseri umani rendendosi protagonista di "falsi attacchi" sempre in difesa dei propri piccoli, seppur senza conseguenze gravi. L'ISPRA ha inoltre precisato che l'eventuale ri-

mozione di Daniza, considerata la consistenza della popolazione di orso nelle Alpi centrali, non avrebbe reso indispensabile un rilascio sostitutivo. In merito ai cuccioli, ha invece sottolineato che ne andava evitata la cattura. In caso di captivazione permanente della madre, tuttavia, occorreva un attento monitoraggio degli stessi anche con tecniche radiotelemetriche, al fine di assicurare la tempestiva registrazione di eventuali comportamenti anomali o di condizioni di denutrizione.

La competente Direzione generale ha prontamente chiesto alla Provincia, con nota del 20 agosto 2014, una dettagliata relazione e trasmesso le indicazioni dell'ISPRA sui cuccioli. Nella lettera, sono stati sottolineati i risultati del progetto di ripopolamento e conservazione dell'orso, ed è stato richiesto di effettuare una specifica considerazione sul destino dei cuccioli, al fine di salvaguardarne la libertà e la sopravvivenza.

In ogni contatto avuto con la Provincia di Trento, il Ministero ha sempre rappresentato la necessità di prestare particolare attenzione alla condizione dei cuccioli in caso di cattura della madre, facendo proprie le indicazioni dell'ISPRA e comunicando all'ente provinciale le note di valutazione del Corpo forestale.

La Provincia ha inviato la relazione il 1° settembre 2014, confermando la permanenza dei presupposti e delle condizioni per l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente. L'ente provinciale ha concluso le operazioni di cattura con l'esito noto in data 10 settembre 2014.

Vista la conclusione delle operazioni, l'11 settembre 2014 il Ministero ha chiesto alla Provincia di Trento una dettagliata relazione sull'operato della squadra che ha effettuato l'intervento di telenarcosi, anche al fine di valutare il protocollo adottato dagli operatori. La relazione è stata acquisita il 16 settembre e posta al vaglio tecnico dell'ISPRA, che non ha sollevato rilievi di sorta. Con nota del 15 settembre 2014, il Corpo forestale dello Stato ha informato il Ministero circa le attività svolte dal servizio CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) nell'immediatezza del decesso dell'orsa Daniza, comunicando contestualmente la propria intenzione di non collaborare alla cattura con telenarcosi di altri esemplari di orso in attesa di approfondimenti sulla sicurezza dei protocolli di anestesia. Nell'ambito del procedimento penale aperto a seguito dell'uccisione dell'orsa Daniza, la Procura della Repubblica di Trento ha disposto 2 autopsie, la prima presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) delle Venezie a Legnaro (Padova), la seconda presso l'IZS di Grosseto, in quanto centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria. La vicenda giudiziaria si è conclusa con provvedimento di archiviazione del procuratore della Repubblica n. 312/2015 RG. mod. 45 DD. dell'8 maggio 2015. Il giudice ha accolto la richiesta di oblazione da parte del veterinario, che ha pagato un'ammenda di 2.000 euro, con la quale si estingue il reato.

L'esito della telenarcosi, inoltre, ha indotto il Ministero a sospendere temporaneamente l'autorizzazione alla cattura di orsi in Veneto e in altre regioni in attesa di verifiche ulteriori sui protocolli di cattura.

Con riferimento ai 2 cuccioli di Daniza, sin dal 16 agosto 2014, giorno dell'ordinanza contingibile e urgente della Provincia di Trento, è stata posta grande attenzione al destino dei piccoli e sono stati tenuti nel debito conto i pareri dell'ISPRA e del Corpo forestale. La scelta di lasciarli in libertà, attentamente monitorati, è stata frutto di attenta valutazione della letteratura scientifica esistente ed ha trovato ampio supporto nei numerosi esperti scientifici internazionali sentiti dall'ISPRA e che da anni seguono con interesse l'intero processo di ritorno degli orsi sulle Alpi, evento quest'ultimo riconosciuto come un enorme successo di conservazione da parte delle autorità italiane. Dal mese di settembre 2014, i cuccioli di Daniza, completamente autonomi, sono stati oggetto di monitoraggio sul campo da parte della Provincia di Trento, dapprima e fino alla fine di ottobre 2014, con tecniche radiotelemetriche, successivamente, con metodi indiretti. Sono state inoltre intraprese diverse altre iniziative tese a salvaguardarne la libertà e la sopravvivenza (tra cui, confronti e tavoli tecnici con i massimi esperti europei del settore, redazione di linee guida per la gestione dei cuccioli di orso privi della madre, diffusione di *depliant* informativi, predisposizione di apposita segnaletica stradale luminosa per ridurre i rischi di investimento). Premesso che gli animali non hanno radiocollari e quindi non è possibile avere informazioni continue, si evidenzia che la Provincia autonoma di Trento conduce un costante monitoraggio del territorio e una raccolta di campioni per esami genetici. Le ultime notizie certe risalgono alla primavera 2015 ed erano senz'altro positive. Il fatto che non ci siano state altre segnalazioni costituisce di per sé un elemento positivo. Il quadro complessivo, dunque, pare confermare un buono stato di salute dei cuccioli e soprattutto un comportamento schivo senza contatti con l'uomo, per quanto sia difficile averne certezza. In genere si ha un riscontro relativamente rapido nel caso di decesso. Nel corso dell'inverno gli orsi non sono attivi per cui occorrerà attendere la primavera del 2016 per verificare le loro condizioni.

Pare inoltre opportuno soffermarsi sulla ripartizione delle competenze tra le varie amministrazioni coinvolte al fine di fornire indicazioni utili alla definizione del corretto quadro giuridico entro i cui limiti il Ministero ha operato.

L'ordinanza contingibile ed urgente è uno strumento che il presidente della Provincia può legittimamente adottare, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in ragione dell'esistenza di un pericolo concreto per l'incolumità pubblica, al di fuori e indipendentemente delle procedure "ordinarie" di cui all'art. del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come affermato anche dal Consiglio di Stato, (si veda, ad esempio, la sentenza sezione VI, n. 03362/2012). Lo stesso PACOBACE, del resto, al paragrafo 3.4.2, riconosce all'amministrazione territorialmente competente il ruolo di soggetto de-

cisore nelle azioni energetiche non programmabili in caso di orsi problematici e situazioni critiche.

Tanto premesso, in merito ai quesiti relativi all'accertamento delle vicende che hanno condotto al decesso dell'orsa Daniza, alle misure concernenti la salvezza dei 2 cuccioli, alla salvaguardia della popolazione di orsi in Trentino, come detto, si evidenzia che la competente Direzione generale ha chiesto alla Provincia, l'11 settembre 2014, immediatamente a ridosso della morte dell'animale, una dettagliata relazione sull'operato della squadra che ha effettuato le operazioni di telenarcosi. La relazione è stata acquisita il 16 settembre e non ha dato luogo a rilievi tecnici da parte dell'ISPRA rispetto al protocollo adottato dagli operatori. L'esito della telenarcosi ha peraltro indotto il Ministero a sospendere temporaneamente l'autorizzazione alla cattura di altri orsi in Veneto e in altre regioni.

Con riferimento al ruolo ricoperto dal Ministero nelle decisioni prese dalla Provincia, oltre a quanto evidenziato, si segnala innanzitutto che il dicastero, nel corso dei contatti con l'ente, ha esplicitato il problema del destino dei 2 cuccioli ed indicata come preferibile l'opzione di lasciarli liberi, sebbene monitorati attentamente, per valutare il loro comportamento e le probabilità di sopravvivenza, anche tenuto conto delle valutazioni dell'ISPRA e del Corpo forestale dello Stato.

Tuttavia, occorre richiamare i limiti posti dal nostro ordinamento alle competenze delle amministrazioni interessate.

Come detto in precedenza, infatti, TAR e Consiglio di Stato hanno avuto modo di affermare che la sussistenza di una situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica vale a giustificare l'adozione di uno specifico provvedimento *extra ordinem* contingibile ed urgente da parte della Provincia. In situazioni di questo tipo, dunque, non è prevista alcuna autorizzazione ministeriale, né alcun parere dell'ISPRA.

L'ordinanza contingibile ed urgente con la quale è stata adottata la scelta di catturare l'orsa, inoltre, si colloca tra le previsioni del PACOBACE (sottoscritto dal Ministero dell'ambiente, Province di Trento e di Bolzano, Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto, ISPRA) concernenti le azioni energetiche non programmabili in caso di orsi problematici e situazioni critiche (paragrafo 3.4.2., misure i e j); infatti, «le decisioni per l'attuazione dei provvedimenti previsti per gli orsi problematici e nelle situazioni critiche, sono assunte dall'Amministrazione competente per territorio e materia attraverso la propria struttura preposta alla gestione delle specie selvatiche, che viene così a rivestire il ruolo di Soggetto decisore».

Con riferimento al PACOBACE ed alla popolazione di orsi del Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, va sottolineato che il progetto di reintroduzione dell'orso, estremamente ambizioso, si è dimostra-

to un successo che ha avuto i massimi riconoscimenti in tutto il contesto internazionale, registrando un incremento della popolazione di orso ben superiore alle previsioni.

Prima della vicenda Daniza, nessuna modifica unilaterale del PACOBACE è mai stata adottata e nemmeno richiesta. Nel corso degli ultimi anni si è verificato un notevole incremento demografico della popolazione dell'orso nelle Alpi centro-orientali, con conseguente aumento delle situazioni problematiche, sia in termini di danni diretti causati dai plantigradi, sia di pericolosità, legata all'aumento della frequenza di incontri ravvicinati tra uomo e orso. Ciò ha reso necessaria, anche ai fini di una migliore accettazione sociale della specie, una gestione più rapida ed efficace di quei singoli individui "problematici", responsabili di una rilevante quota dei danni economici e delle situazioni di pericolo più significative.

Le amministrazioni responsabili dell'attuazione del PACOBACE, su iniziativa della Provincia di Trento, hanno quindi concordato con il Ministero dell'ambiente e ISPRA una modifica del capitolo 3 del piano d'azione, che definisce l'orso problematico in maniera più precisa, prevedendo inoltre, nell'ambito della definizione del grado di problematicità dei possibili comportamenti di un orso e relative azioni possibili (Tabella 3.1), l'inclusione della categoria "orso che provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l'attivazione di misure di prevenzione e/o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace" tra quelle per le quali può essere consentita l'attivazione di azioni energiche comprese la cattura per captivazione permanente e l'abbattimento. Ferme restando tutte le azioni di dissuasione che dovranno essere poste in essere secondo la normativa vigente, è mantenuta invariata l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione al Ministero per ogni intervento di rimozione. Tale modifica, formalmente approvata dalle amministrazioni coinvolte, è stata resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 0015137 PNM del 30 luglio 2015.

Con riferimento all'applicazione a casi reali dell'aggiornamento del PACOBACE, adottato il 30 luglio 2015, rispetto alle problematiche relative alla maggiore mortalità riscontrata nel corso delle catture in Trentino in confronto ad altri contesti territoriali, nonché alle sospensioni temporanee all'autorizzazione alla cattura di altri orsi sul territorio nazionale, si rappresenta che, ad oggi, non si sono verificati casi per i quali si sia resa necessaria l'applicazione di quanto predisposto nell'aggiornamento del PACOBACE.

Con riferimento alle modalità di prosecuzione del programma nazionale di conservazione dell'orso bruno evitando nel contempo situazioni analoghe a quello dell'orsa Daniza, si fa presente che nelle province autonome e nelle regioni alpine interessate dalla presenza dell'orso, anche allo scopo di evitare che in futuro accadano di nuovo episodi analoghi a quello di Daniza, sono operative e sono state recentemente rafforzate apposite squadre di emergenza, che hanno il compito di intervenire, seguendo le in-

dicazioni fornite nel PACOBACE, in tutti i casi in cui il comportamento dell'orso possa essere ritenuto pericoloso o dannoso.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(9 marzo 2016)

IURLARO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

il Demanio marittimo è definito come un complesso di beni, esistenti in natura o realizzati con il lavoro dell'uomo, destinati a soddisfare gli interessi pubblici attinenti alla navigazione e volti a consentire la percezione delle molteplici utilità che la collettività e i singoli traggono dal mare;

è noto ormai da troppo tempo come l'azione delle mareggiate lungo la costa del litorale nord del territorio comunale di Brindisi abbia, di fatto, cancellato aree demaniali marittime per lunghi tratti;

a causa di tale fenomeno, la dividente demaniale vigente, in alcuni dei suddetti tratti, si trova addirittura in mare;

a causa di quanto descritto, in tale porzione di territorio, spesso viene negata la libera fruizione pubblica del mare, garantita dalle leggi dello Stato, nonché vietata qualsiasi possibilità di intervento pubblico finalizzato alla riqualificazione costiera, in termini di suo maggiore godimento, poiché le aree antistanti il mare sono divenute di proprietà privata;

considerato che:

da notizie in possesso dell'interrogante, sovente accade che i proprietari delle aree private interessate, per preservare le proprie attività commerciali legate alla fruizione del mare, impediscano l'accesso pubblico ai lidi e alle spiagge, beni demaniali marittimi per definizione, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 822 del codice civile e dall'art. 28 del Codice della navigazione (di cui al Regio decreto n. 327 del 1942);

a tale proposito il capo del Compartimento marittimo dovrebbe disporre a parere dell'interrogante, ai sensi degli articoli 32 del Codice della navigazione e 58 del regolamento al Codice della navigazione, la delimitazione delle zone del demanio marittimo;

la mancata attivazione del procedimento di delimitazione ostacola il pieno ed incondizionato godimento di beni destinati *ex lege* ad uso pubblico e, altresì, rende parziale o, in molti casi, impossibile l'attuazione del Piano regionale delle coste ai sensi della legge della Regione Puglia n. 17 del 23 giugno 2006;

a giudizio dell'interrogante, risulterebbe necessario, ai sensi delle citate disposizioni, provvedere alla demanializzazione delle aree interessate al fenomeno riportato, nonché sarebbe doveroso conoscere quali e quanti provvedimenti abbia promosso in tal senso il locale comando della Capitaneria di porto, atteso che, ad una richiesta pubblica di informazioni formulata dal gruppo consiliare di Forza Italia di Brindisi, non è stata fornita adeguata risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della singolare situazione giuridica in cui versa la maggior parte delle aree del tratto di costa appartenente al Comune di Brindisi a nord del suo centro abitato;

se non ritenga di dover sollecitare una dettagliata relazione sulla natura dei provvedimenti promossi dal locale comando della Capitaneria di porto, in termini di delimitazione e, dunque, demanializzazione delle aree citate;

se, in caso di assenza di tali provvedimenti, ritenga di dover chiedere direttamente al comando l'attivazione del procedimento *ex art.* 32 del Codice della navigazione, disciplinato dall'articolo 58 del regolamento al Codice della navigazione o se intenda ricorrere egli stesso, ove ne esistano le condizioni, alla dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione delle aree, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del Codice della navigazione.

(4-04465)

(9 settembre 2015)

RISPOSTA. - Il litorale del comune di Brindisi ha un'estensione di 30 chilometri circa ed è caratterizzato in prevalenza da una costa rocciosa; i restanti tratti di litorale aventi natura sabbiosa sono per la gran parte interdetti alla pubblica fruizione, ai sensi dell'ordinanza comunale n. 11 del 29 maggio 2015, in quanto oggetto di movimenti franosi che interessano la fascia limitrofa alla spiaggia.

In merito all'opportunità di nuovi provvedimenti amministrativi, la locale autorità marittima ha avviato nel 2011 un procedimento per la demanializzazione delle aree retrostanti il demanio marittimo ai sensi dell'articolo 33 del codice della navigazione, relativamente ad un segmento di costa orientato a nord di Brindisi ed ubicato tra la riserva terrestre di Torre Guaceto e la spiaggia di Apani; tale procedimento si è concluso il 19 settembre 2012 con un verbale di sopralluogo e di riunione dal quale si evince l'assenza dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento.

Infatti, ad esito degli accertamenti svolti la commissione all'uopo istituita composta dall'amministrazione marittima, dall'Agenzia del demanio e dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ha ritenuto che: 1) in attesa di interventi strutturali finalizzati alla mitigazione del fenomeno erosivo, come la realizzazione di scogliere e/o barriere soffolte, un'eventuale rideterminazione del confine demaniale marittimo sarebbe a stretto giro vanificato dalla sopravvenienza di nuovi fenomeni naturali, poiché l'arretramento o scomparsa e successivo ripristino del confine demaniale marittimo comunque si ripresenterebbe in futuro; 2) al fine di assicurare la continuità della fascia demaniale marittima, il prospettato ampliamento coinvolgerebbe aree adiacenti al tratto interessato caratterizzate dalla presenza di una falesia instabile, con la conseguenza che le medesime, quando anche demanializzate, sarebbero comunque interdette alla pubblica fruizione per motivi di sicurezza; 3) la superficie di zone di proprietà privata da demanializzare è tale da non soddisfare i requisiti della limitata estensione e del lieve valore stabiliti dall'articolo 33 del codice della navigazione.

Va segnalato, inoltre, che non risultano agli atti del locale comando della Capitaneria di porto istanze o segnalazioni da parte di soggetti pubblici o privati relativi al fenomeno erosivo delle coste del comune di Brindisi.

Da ultimo, si evidenzia che la stessa autorità marittima, in data 21 ottobre 2015, ha provveduto alla consegna, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione, di oltre 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima a favore del Comune di Brindisi, allo scopo di realizzare interventi di messa in sicurezza geomorfologica lungo quei tratti del litorale interessati da movimenti franosi della falesia incumbente sulla spiaggia. Una volta terminati gli interventi di consolidamento, sarà cura del capo del compartimento marittimo *pro tempore* valutare la possibilità di convocare la commissione di cui all'articolo 32 del codice della navigazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di delimitazione del demanio marittimo nella fascia costiera.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(14 marzo 2016)

TOSATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

stando a quanto riportato da fonti di stampa *on line*, la Questura di Bologna avrebbe aperto un procedimento disciplinare nei confronti del segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia, Gianni Tonelli;

alla base dell'iniziativa vi sarebbe la circostanza che Gianni Tonelli abbia partecipato, il 22 novembre 2015, ad una nota trasmissione di Rai 3, indossando una polo che si è ritenuto facesse parte del vestiario in dotazione alla Polizia di Stato;

i regolamenti vigenti proibiscono in effetti al personale della Polizia di Stato di indossare abiti appartenenti alle dotazioni della forza di polizia insieme ad altri indumenti civili;

Tonelli, tuttavia, afferma di non aver indossato nessuna polo appartenente al vestiario ricevuto in dotazione e sottolinea come l'indumento indossato in trasmissione gli appartenesse in qualità di abito civile;

le immagini della trasmissione permettono in effetti di notare sulla polo indossata da Tonelli elementi assolutamente estranei al materiale normalmente in dotazione al personale della Polizia di Stato, come la sigla del SAP ed una scritta impressa sul tessuto che non potrebbero mai trovarsi su delle uniformi;

non sarebbe da escludere pertanto che l'apertura di un'inchiesta a carico di Tonelli costituisca una forma, neanche tanto velata, di intimidazione nei confronti della sua attività sindacale e di denuncia delle carenze in fatto di equipaggiamenti che affliggerebbero le unità operative della Polizia di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga fondata l'apertura di un'inchiesta disciplinare a carico di Gianni Tonelli e che cosa osti alla sua immediata archiviazione.

(4-05036)

(12 gennaio 2016)

RISPOSTA. - L'interrogazione riguarda il procedimento disciplinare aperto dalla Questura di Bologna a carico dell'ispettore capo della Polizia di Stato Gianni Tonelli.

Innanzitutto va precisato che la contestazione degli addebiti nei suoi confronti è stata redatta a seguito di una nota inviata dal Dipartimento della pubblica sicurezza, in particolare dalla Direzione centrale delle risorse umane, con la quale era stata segnalata la partecipazione del signor Tonelli, in qualità di segretario generale nazionale del SAP, alla trasmissione televisiva “in Mezz’ora” condotta dalla giornalista Lucia Annunziata.

Nella circostanza, l’ispettore indossava una polo facente parte del vestiario in uso alla Polizia di Stato, con la presenza degli alamari sul bavero e la scritta “Polizia”, con l’unica variante che sul bavero dell’indumento, nel punto in cui si applica il distintivo di qualifica, era stata apposta la denominazione “SAP”. All’ispettore capo è stato contestato di aver contravvenuto alla norma che vieta l’uso promiscuo di capi della divisa con altri non pertinenti alla stessa, con ciò ponendo in essere una condotta non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti della pubblica sicurezza, oltre che potenzialmente pregiudizievole per l’immagine dell’amministrazione.

A seguito di tale contestazione, il 25 gennaio 2016 l’ispettore capo ha presentato una propria memoria difensiva, che è in fase di valutazione da parte degli organi a ciò deputati.

Si ritiene che il procedimento disciplinare sia stato avviato in corretta applicazione della normativa vigente, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 e del regolamento di servizio della Polizia di Stato.

Il Vice ministro dell'interno

BUBBICO

(10 marzo 2016)

VALENTINI, AMATI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con il decreto ministeriale del 27 agosto 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 72 dell'11 settembre 2007, è stata avviata una procedura selettiva per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

con il decreto ministeriale n. 1101 del 6 marzo 2008, in fase istruttoria, i signori Attilio Benvenuto, Mario Beraldi, Giuseppe Magno e Salvatore Luigi Smurra e i signori Gennaro Bracigliano, Luca Carpentieri, Vin-

cenzo De Nigris, Luca De Rosa, Antonio Gioia, Antonio Lo Polito, Dante Piccirillo, Luca Pierri, Enrico Santomauro e Enrico Senatore sono stati esclusi dalla procedura selettiva per mancanza del requisito dell'effettuazione dei richiesti 120 giorni di servizio in qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel quinquennio 2 gennaio 2002-1° gennaio 2007;

con le ordinanze n. 1341/2009 del 18 marzo 2008, n. 2856/09 del 5 giugno 2009 e n. 6130/2009 del 14 dicembre 2009, il Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari proposte avverso il decreto di esclusione dai citati signori, ammettendo i ricorrenti alla procedura selettiva;

con i decreti ministeriali n. 170 del 6 agosto 2009 e n. 21 del 28 febbraio 2010, gli stessi ricorrenti sono stati riammessi alla procedura selettiva;

il 15 marzo 2010, con nota del Ministero dell'interno, si è dato avvio alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, tenutasi il 12 aprile 2010 per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo;

il 20 aprile 2010, con nota del Ministero, si è dato avvio alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, tenutasi il 5 maggio 2010 per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale;

l'11 maggio 2010, con nota del Ministero, ai citati signori è stata comunicata l'assunzione nel profilo di vigile del fuoco del Corpo, con l'obbligo di frequenza del corso di formazione professionale della durata complessiva di 6 mesi, iniziato il 7 giugno 2010 e terminato alla conclusione del medesimo anno;

il 13 maggio 2010 gli stessi signori hanno presentato la dichiarazione ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2005, sottoscrivendo l'impegno, tra gli altri, a non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o datore di lavoro privato alla data di assunzione in servizio. Ognuno di loro ha corrisposto agli impegni sottoscritti, interrompendo i rapporti di lavoro in essere, per prendere successivamente servizio presso il comando di Mantova ed altri comandi del Nord Italia;

considerato che:

con nota dell'11 luglio 2011, tuttavia, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 9 del 24 aprile 2011 di annullamento del provvedimento di riammissione nella graduatoria nella procedura selettiva per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale, e conseguentemente ha proceduto anche all'annullamento

del provvedimento di assunzione dei predetti vigili interrompendo in questo modo il rapporto di lavoro con le persone citate;

i 14 vigili del fuoco hanno presentato ricorso avverso i provvedimenti del Ministero in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9 del 2011, evidenziando di avere, proprio in vista dell'assunzione, proceduto ad interrompere i rapporti di lavoro in essere a quella data, senza che fosse stato loro esplicitato che i provvedimenti di assunzione erano comunque subordinati all'esito del giudizio di merito, con la conseguenza che essi hanno perduto il precedente impiego per poi veder annullata la propria assunzione. I 14 vigili sono stati nel frattempo auditi dal giudice amministrativo nel giudizio avverso i provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione;

i 14 vigili del fuoco, insieme alle loro famiglie, stanno vivendo una situazione drammatica in ragione di questi avvenimenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto avvenuto e quali iniziative di propria competenza intenda assumere per procedere alla riassunzione dei 14 vigili del fuoco, in considerazione, in particolare, dell'interruzione del precedente rapporto di lavoro loro richiesta quale condizione necessaria per poter entrare nel Corpo;

se non ritenga opportuno, in particolare, attivarsi per soluzioni conciliatorie, come già avvenuto in situazioni analoghe in Sicilia, allo scopo di favorire la riassunzione immediata dei 14 vigili del fuoco salvaguardando in tal modo anche i tanti nuclei familiari coinvolti nella grave vicenda.

(4-05422)

(8 marzo 2016)

RISPOSTA. - Occorre premettere che i 14 candidati hanno partecipato alla procedura selettiva di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari, bandita nel 2007, pur non essendo in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in particolare quello di aver effettuato nel quinquennio precedente al bando almeno 120 giorni di richiamo in servizio volontario.

Inizialmente esclusi dal concorso, i candidati, in virtù di una decisione cautelare del Consiglio di Stato, sono stati ammessi con riserva alle prove selettive.

All'esito delle prove, 11 di loro, essendosi collocati utilmente in graduatoria, sono stati assunti seppure con riserva dell'esito del giudizio di merito.

Al riguardo, giova sottolineare che le assunzioni con riserva, come viene espressamente rappresentato dall'amministrazione agli interessati nelle lettere di convocazione, non determinano acquiescenza alle ragioni dei ricorrenti, ma rappresentano solo una mera esecuzione di ordinanze o sentenze di primo grado. Tanto che, nel caso in questione, a seguito del rigetto nel merito del ricorso da parte del Consiglio di Stato e su parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, l'amministrazione ha disposto l'annullamento della nomina a vigile del fuoco degli 11 interessati.

Contro tale provvedimento questi ultimi hanno proposto ricorso rispettivamente al Tar Campania e al Tar Calabria, che, in via cautelare, hanno accolto la richiesta di sospensiva dell'efficacia del decreto ministeriale di annullamento della nomina. Conseguentemente, l'amministrazione ha provveduto alla loro riassunzione sino all'esito del giudizio di merito.

La vicenda ha avuto ulteriori e più recenti sviluppi processuali.

Il 15 febbraio 2014 il Tar Campania si è pronunciato rigettando nel merito i ricorsi con decisione confermata dal Consiglio di Stato il 22 dicembre 2014. Nella circostanza l'alto consesso ha evidenziato come i rapporti di lavoro, sorti in via provvisoria in adempimento di un'ordinanza cautelare, non potevano indurre gli interessati a un legittimo affidamento circa la volontà dell'amministrazione di mantenerli in servizio, atteso che non possedevano i requisiti per essere ammessi alla procedura di stabilizzazione.

Per quanto concerne, invece, la posizione dei ricorrenti al TAR Calabria, si rappresenta che gli stessi sono stati assunti con riserva presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cosenza, nelle more della decisione di merito da parte del giudice amministrativo, il cui giudizio di primo grado risulta ancora pendente.

Appare utile sottolineare come nella vicenda, in parte già definita ed in parte in corso di definizione giudiziale, l'amministrazione non abbia alcun margine di discrezionalità. Essa, tuttavia, ha sempre manifestato considerazione per la difficile posizione dei soggetti interessati, come è dimostrato dall'adesione alle richieste di incontro formulate dai medesimi, i quali sono stati ricevuti allo scopo di fornire loro tutti i chiarimenti e le delucidazioni che le circostanze richiedevano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BOCCI

(11 marzo 2016)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PEZZOPANE. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

il Governo Monti nel 2012 emanò disposizioni per la riduzione della spesa della pubblica amministrazione, in particolare, per l'eliminazione di locazioni di stabili privati utilizzando in alternativa stabili demaniali destinati agli uffici;

il Ministero dell'interno si è solertemente adoperato per ottemperare alla legge, disponendo l'attuazione, dove possibile, di tali disposizioni e/o apponendo riduzioni consistenti ai canoni di locazione;

tali interventi sono stati attuati anche dalle strutture operative e amministrative delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

considerato che:

nel 2013 la Direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio è stata trasferita con carattere d'urgenza presso la sede demaniale in costruzione, da oltre 15 anni, sita in via San Giovanni Eudes a Roma;

il provveditorato regionale per le opere pubbliche del Lazio ha terminato in varie fasi i lavori, consentendo l'utilizzo della sede da luglio 2013, inaugurata dalle autorità lo scorso 25 settembre 2014;

oggi la sede è completa sia nelle strutture formative (alloggi, aule, sala conferenze, mensa), sia nelle strutture operative (centro operativo regionale e centro telecomunicazioni regionale), nonché in tutte le sue funzioni amministrative;

la Direzione regionale del Lazio grazie ad una positiva riorganizzazione amministrativo-contabile, che ha consentito di ridurre i centri di spesa da 120 a 18 in campo nazionale, è uno dei centri di vitale importanza dal punto di vista della spesa contabile ed anche operativa;

alcune organizzazioni sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale per denunciare deficienze nei collaudi e nella logistica della sede della Direzione regionale dei vigili del fuoco del Lazio,

si chiede di sapere:

se la sede sia stata occupata in maniera "abusiva" a causa dei presunti ritardi nei collaudi e consegna dei locali all'amministrazione dell'inter-

no, e di conseguenza al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, da parte del Provveditorato per le opere pubbliche;

se siano state bloccate tutte le attività della sede, in particolare, quella riguardante la formazione e l'attivazione del servizio foresteria e mensa con notevoli danni per il servizio stesso e al personale di tutta la regione, procurando un forte dispendio di denaro pubblico avendo investito una somma di oltre 250.000 euro solo per l'allestimento della mensa, rispettando le norme di legge, ad oggi non funzionante;

quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere, anche nell'accertamento delle eventuali responsabilità, e per ovviare a tale paradossale situazione, ripristinando la piena e completa fruibilità della struttura e garantendo al personale che vi lavora la massima sicurezza e certezza nel servizio ai cittadini.

(4-04201)

(30 giugno 2015)

RISPOSTA. - Si forniscono i seguenti elementi di risposta, anche sulla base delle informazioni pervenute dal Ministero dell'interno.

L'appalto relativo alla costruzione della Direzione regionale dei Vigili del fuoco Lazio è oggetto di atto di intesa con il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna, struttura periferica di questo Ministero, che ha assunto la funzione di stazione appaltante.

L'andamento dei lavori di costruzione dell'infrastruttura è stato influenzato, sotto i profili tecnico, amministrativo ed esecutivo, dalla ormai nota carenza di fondi che sono stati reperiti in un lungo lasso di tempo. L'intervento prevedeva una spesa complessiva di circa 6.000.000 euro, di cui circa 5.000.000 per lavori. I lavori sono iniziati nell'anno 2005 ed i fondi occorrenti sono stati impegnati con i finanziamenti di questa amministrazione e del Ministero dell'interno.

In relazione ai finanziamenti e alle variate esigenze per le quali la sede è stata concepita, a seguito dell'attuazione delle disposizioni normative di riordino e di potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stato preventivamente espletato dal Provveditorato il relativo *iter* tecnico-amministrativo e cioè progettazione, parere del comitato tecnico-amministrativo, atti contrattuali con l'impresa "GE.COP." di Roma, alla luce anche di importanti variazioni normative subentrate in questi ultimi anni che hanno comportato un adeguamento procedurale.

Fino al mese di giugno 2012 è stata realizzata buona parte dei lavori dell'edificio in costruzione e, pertanto, la commissione di collaudo si è espressa favorevolmente alla consegna parziale provvisoria per tutti i locali ad eccezione della mensa e della cucina (lavori da terminare in relazione alla fornitura degli impianti fissi), dei magazzini (lavori da terminare in relazione alla volontà della Direzione regionale di cambio di destinazione d'uso con le aule didattiche), del TLC e delle finiture delle facciate esterne.

Sempre nello stesso mese, tenuto conto dell'urgenza rappresentata dalla scadenza del contratto di locazione del vecchio edificio della Direzione regionale (via del Ciclismo, n. 19), nelle more della definitiva consegna di tutto il complesso (via San Giovanni in Eudes, n. 63), il Ministero dell'interno autorizzava il trasloco presso il nuovo sito indicando i locali ivi disponibili; pertanto, a luglio 2012, la sede è stata occupata.

L'impresa appaltatrice ha ultimato, a fine 2014, tutte le opere ancora rimanenti (mensa e cucina, finiture facciate esterne, adeguamento locali magazzini e TLC), restando a disposizione presso l'infrastruttura per ogni utile collaborazione connessa al suo buon funzionamento, risolvendo eventualmente ogni problematica legata agli impianti di questo rilevante complesso edilizio.

Per gli ultimi lavori completati, riguardanti i locali mensa e cucina, è stato rilasciato il parere preventivo di inizio dell'attività dal competente ufficio sanitario dei Vigili del fuoco, una volta completata la fornitura e posa in opera dell'attrezzatura di cucina.

Da ultimo, si fa presente che ad oggi risulta effettuata la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori di mensa e cucina, ai sensi dell'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DELRIO

(14 marzo 2016)
